

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 639-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE OLIVA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

di concerto col **Ministro delle Finanze**

col **Ministro del Tesoro**

e col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 DICEMBRE 1972

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo alla esenzione da ogni imposizione fiscale dei materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari dei Caduti dei due Paesi

Comunicata alla Presidenza il 20 febbraio 1973

ONOREVOLI SENATORI. — Col disegno di legge n. 639, presentato al Senato il 4 dicembre 1972, il Governo chiede che sia ratificato, e che abbia piena esecuzione, lo Scambio di Note avvenuto in Roma il 30 luglio 1971, tra l'Italia e la Jugoslavia, per consentirsi reciprocamente la esenzione di ogni imposizione fiscale sui materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari destinati ad accogliere le spoglie dei Caduti dei due Paesi.

Basta l'enunciazione dell'oggetto per convincere dell'opportunità — direi di più: dell'esigenza morale — di approvare la proposta del Governo, anche a prescindere dalla prevedibile modestissima rilevanza finanziaria delle esenzioni fiscali ivi contemplate. E, d'altra parte, la reciprocità delle pattuizioni costituisce di per sè motivo di tranquillità per il legislatore, essendo espressamente stabilito nelle rispettive Note un analogo trattamento a favore della Jugoslavia per i cimiteri jugoslavi in Italia, ed a favore dell'Italia per i cimiteri italiani in Jugoslavia, con riferimento non solo agli impianti

da realizzarsi in futuro, ma anche a quelli già esistenti (per i quali è stata finora applicata una esenzione fiscale *di fatto*, che verrà ora legalizzata e regolamentata).

Nel merito basterà sottolineare che l'esenzione è prevista per le attrezzature e per ogni altro oggetto da impiegare nella costruzione, sistemazione e manutenzione degli impianti cimiteriali.

Tali attrezzature e oggetti saranno ammessi in temporanea importazione, con esenzione dal prestare il deposito cauzionale prescritto dalla legislazione vigente: deposito che sarà sostituito da un impegno — rilasciato dalle rispettive rappresentanze diplomatiche — a riesportare attrezzature ed oggetti subito dopo che ne sia stato fatto l'uso previsto nelle Note citate.

Per gli autoveicoli addetti alla manutenzione la concessione della temporanea importazione dovrà essere rinnovata di anno in anno.

Ciò premesso, il sottoscritto relatore — a nome della Commissione affari esteri — esprime parere favorevole all'approvazione del disegno di legge in discussione.

OLIVA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato a Roma il 30 luglio 1971, relativo all'esenzione dai diritti doganali e da ogni altra imposizione all'importazione di materiali destinati alla costruzione, sistemazione e manutenzione dei cimiteri, ossari, cripte e sacrari di guerra già esistenti o da erigere in Italia e in Jugoslavia, nei quali sono o saranno conservate rispettivamente le spoglie dei Caduti jugoslavi in Italia e italiani in Jugoslavia.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore prevista alla scadenza di un mese dallo scambio degli strumenti di ratifica.